

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 20.11.2023 La Nuova Procedura Civile, 2, 2023 www.lanuovaproceduracivile.com

Centro Stud



www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antoniella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria e vincolo di parentela tra debitore e terzo: vendita del bene non ancora pignorato, consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio per il creditore, prova, presunzioni

Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore non ancora pignorato, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa". La prova della consapevolezza del terzo possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (nella specie deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per accogliere l'azione revocatoria, conseguentemente, per dichiarare l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti della parte creditrice istante).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 7507/2007 e 10430/2005; alla seconda parte Cass. 5359/2009.

Tribunale di Bari, sentenza del 19.9.2023

...omissis...

Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

L'esperibilità dell'actio pauliana è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi, che di seguito si riassumono brevemente: 1) l'esistenza di un rapporto obbligatorio di credito/debito tra le parti (quand'anche il credito derivante da tale rapporto non sia certo, liquido ed esigibile); 2) l'esistenza di un atto di disposizione, ovvero di un atto negoziale in forza del quale il debitore realizza una modifica della propria situazione patrimoniale; 3) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio derivante al creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o — quanto meno — venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito; 4) la c.d. scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore: vale a dire, la conoscenza dell'eventus damni (cfr. Cass. n. 23326/2018); in merito a tale ultimo punto occorre precisare che, qualora l'atto sia a titolo oneroso, per la proponibilità dell'azione de qua, è necessaria anche la cd. partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza, anche in capo al terzo (acquirente), del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.

Tali essendo, allora, i principi applicabili per la decisione dell'odierna controversia, si osserva quanto segue.

Gli attori hanno provato la sussistenza delle proprie ragioni di credito riconosciute dalla sentenza *omissis*, con la quale l'impresa *omissis* è stata condannata a pagare, in favore dei *omissis*, la complessiva somma di €15.209,29, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).

Risulta, inoltre, provato per tabulas il compimento dell'atto di disposizione a titolo oneroso, ossia l'atto di cessione dei diritti immobiliari del 28/2/2014, per rogito *omissis* (si veda all. n. 4 fasc. attoreo).

Quanto all'eventus damni, inteso come pregiudizio per il creditore, consistente nel rischio di insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, si osserva che, in materia, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. Cass. n. 16986/2007 e Cass. n. 19207/2018).

La Suprema Corte di legittimità ha chiarito, inoltre, che "quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (si veda, in proposito, Cass. n. 16221 del 18/06/2019).

Di recente, la Cassazione ha, altresì, puntualizzato che "il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. n. 16221/2019); evidenziando, altresì, che "il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'«eventus damni», inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il

patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione" (vedi Cass. n. 3538/2019).

Orbene, nella specie, non è contestato e risulta, oltretutto, comprovato documentalmente che l'atto dispositivo sia stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, a distanza di nove mesi dall'intimazione del precetto e, dunque, dalla verosimile aggressione dei beni immobili da parte del creditore con l'atto di pignoramento.

Peraltro, trattandosi dell'unico bene immobile in comproprietà tra il debitore ed altri membri della sua famiglia, la scelta di alienare le relative quote di titolarità significava indubbiamente apportare una variazione qualitativa in peius nel patrimonio complessivo del debitore, specie considerando che lo stesso non ha chiaramente messo a disposizione degli odierni creditori le somme incassate dalla vendita né individuato specifici creditori che, con il ricavato medesimo, sarebbero stati soddisfatti in forza di legittimi titoli di prelazione.

A nulla vale obiettare che il bene immobile de quo, al momento della formazione del titolo giudiziale fondante la pretesa creditoria attorea, non era ancora nel patrimonio del *omissis*, in quanto è pervenuto a lui a seguito della successione ereditaria, dal lato materno, a far data dal 1°/9/2013; posto che è proprio al momento in cui egli è divenuto proprietario del bene che occorreva avere riguardo per valutare l'integrità e la consistenza patrimoniale, quale garanzia di soddisfacimento anche di pregresse poste debitorie rimaste spontaneamente non adempiute.

Quanto al requisito soggettivo, si rammenta che "quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 02).

Inoltre, con riguardo alla scientia damni, va menzionato il principio di diritto costantemente ribadito, anche nei tempi più recenti, dalla Suprema Corte in forza del quale "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito" (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021; così anche Cass. 16825/2013).

Tale condizione è da considerarsi in re ipsa in capo al debitore.

Deve, senz'altro, ritenersi conosciuta dallo stesso l'esistenza della posta di debito in favore degli odierni attori, da un lato, perché l'impresa individuale facente capo a *omissis* risulta essersi costituita nel giudizio di merito definitivo *omissis*; dall'altro, perché anche il perfezionamento della notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., comunque, è idonea a fondare un giudizio di conoscenza legale da parte del destinatario.

Con riferimento al terzo, la specificazione compiuta dal summenzionato indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, secondo cui non sarebbe richiesta la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria, quanto la mera consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale (si veda, sul punto, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 19/03/1996), convince della sussistenza del requisito in capo ad *omissis*.

Si deve sottolineare, che "nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore non ancora pignorato, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (Cass. 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. 18 maggio 2005, n. 10430).

È noto, poi, che la prova della consapevolezza del terzo possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (cfr. Cass. n. 5359/2009). Nella specie, il convenuto (terzo acquirente) ha negato di avere frequentazioni costanti con il debitore, da tempo lontano dal suo nucleo familiare, al punto da non avere partecipato neppure al funerale della madre; tuttavia, lo stesso ha ammesso di avere coltivato, sin dal 2002, l'intento di costituire un'azienda agricola che comprendesse anche i terreni in contrada *omissis* di proprietà della nonna, obiettivo che necessariamente doveva implicare l'esistenza di rapporti di contatto personale con gli altri membri della famiglia, inclusi *omissis*, padre dell'odierno debitore.

Oltretutto, l'acquisto è stato posto in essere a pochi mesi di distanza dal decesso di *omissis*, in data 1°/9/2013 e, peraltro, all'indomani dell'acquisto di altri terreni agricoli nella zona, in agro *omissis*, alla contrada *omissis*, da parte di *omissis*, con il dichiarato intento di tutelare "l'interesse di mantenere la proprietà del bene all'interno della famiglia"; è evidente che la tale finalità dovesse necessariamente implicare un coinvolgimento personale con gli altri membri della famiglia titolari delle relative quote di comproprietà.

Non deve trascurarsi, inoltre, che il convenuto non ha specificamente contestato, sul piano processuale, la circostanza riportata dagli attori a pagina 7 dell'atto di citazione, ossia che tanto *omissis* (nipote di *omissis*) quanto *omissis* (fratello di *omissis*) fossero perfettamente a conoscenza "dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari (*omissis*) promossa dal Banco *omissis* s.p.a. a seguito della quale è stata chiesta la vendita di tutti gli immobili appartenenti a *omissis*, tra cui anche il complesso immobiliare di civile abitazione – già destinato a casa padronale denominata *omissis* costruito nella seconda metà dell'ottocento, sito *omissis* – ed oggi adibito ad hotel e denominato "*omissis*".

Oltretutto, vi è da aggiungere e valorizzare un altro elemento probatorio di carattere dirimente.

Dall'esame dell'atto pubblico di compravendita emerge che il corrispettivo dell'alienazione della quota in comproprietà di *omissis* sia stato corrisposto a mezzo di tre assegni circolari emessi, in data 27/2/2014, due dalla Banca *omissis* e uno dal Banco *omissis*.

Tale circostanza documentale, riferita ad un solo titolo di pagamento, unitamente all'incertezza nella risposta resa in sede di interrogatorio formale da *omissis* (cfr. verbale d'udienza del 20/4/2017, nel quale egli riferisce: "il giorno dell'atto consegnai i tre assegni circolari in questione al sig. *omissis* e non so se dopo siano stati annullati"), consentono, a fronte della mancata comparizione di *omissis* all'udienza stabilita con l'ordinanza dispositiva dell'interpello, di ritenere ammessi fatti dedotti in sede di interrogatorio, a mente dell'art. 232, co. I, c.p.c., rendendo alquanto dubbio il giudizio di congruità tra valore del bene e prezzo dell'alienazione.

In conclusione, deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per accogliere l'azione revocatoria in esame e, conseguentemente, per dichiarare l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti della parte creditrice istante *omissis*.

PQM

Il Tribunale di Bari *omissis* accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori, *omissis*, dell'atto pubblico di compravendita *omissis*, nei limiti della quota dei 2/9, a titolo di comproprietà immobiliare sul bene immobile analiticamente descritto in parte motiva; condanna *omissis* al pagamento, in favore degli attori *omissis* delle spese processuali, liquidandole in complessivi € 3.314,50 (di cui €264,00 per esborsi non imponibili), oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv. *omissis*, dichiaratisi anticipatari.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luísa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giúlio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO